



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia

di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE

* * *

Il giudice, dott. Silvia Rossi,

nel procedimento iscritto al n.r.g. 17417/2025, promosso da:



RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA**

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO in sede

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato il seguente

DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA

(ai sensi dell'art. 35-*bis* co. 3-4-5 del D.lgs. n. 25/2008)

vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato adottato ai sensi dell'art. 28 bis co. 2 lett. c) e 28 bis co. 1 lett. b) lgs. 25/2008;

preso atto che il Ministero, al quale la cancelleria ha comunicato la predetta istanza, non ha depositato memorie nei termini di legge (3 giorni di cui al comma 4 del citato art. 35-*bis* novellato);

rilevato che, dalla lettura del provvedimento, i termini della procedura accelerata di cui all'art. 28 bis D.lgs. 25/2008 paiono essere rispettati;

rilevato, tuttavia, nonostante l'invito alla Commissione a dedurre sul punto, non può allo stato dirsi sussistenza la determina del Presidente ex art. 28 del D.lgs. 25/2008 posta l'assenza di firma del documento in questione;

ricordato che la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di pronunciarsi al riguardo, osservando come la correttezza della procedura accelerata sia da valutare non solo con riguardo al rispetto dei termini del

procedimento amministrativo, bensì anche con riferimento al rispetto delle varie fasi in cui si articola la procedura medesima;

in particolare, in relazione alla previsione legislativa di cui co. 1 bis del già citato art. 29 D.lgs. 29/2008, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12444/2025 ha asserito che al richiedente protezione internazionale *“non può essere negata la possibilità di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda, anche al fine di contestare l'eventuale erronea individuazione da parte del Presidente della Commissione e di esserne avvisato in sede di comunicazione dell'esito”*;

richiamata, ancora, la nota Sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che *“al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata”*; e ancora *“si è affermato che la qualificazione peculiare della procedura come accelerata deve porsi come antecedente logico alla statuizione finale, non potendo discendere dalla mera formula di “manifesta infondatezza” contenuta nel provvedimento di rigetto. Diversamente, si determinerebbe un grave vulnus all'esercizio del diritto di difesa endoprocedimentale del richiedente, anche ove lo stesso non si sia avvalso di difesa tecnica, essendo l'accertamento dell'autorità decidente diretta al riconoscimento di un diritto fondamentale, realizzato con la partecipazione ed il diretto ascolto del cittadino straniero, al quale non può essere negata la possibilità di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda, anche al fine di contestare l'eventuale erronea individuazione da parte del Presidente della Commissione e di esserne avvisato in sede di comunicazione dell'esito”*;

che, pertanto, per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata, atteso il riespandersi della procedura ordinaria;

rilevato che l'adozione della procedura ordinaria comporta sospensione automatica;

P.Q.M.

DICHIARA che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso.

Si comunichi.

Bologna, 11/09/2026.

Il Giudice
dott. Silvia Rossi